

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA
approvato dall'Assemblea dei Soci del 5/04/2005, integrato dall'Assemblea del 19/03/2009 e
modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28/03/2014.

TITOLO 1 – Obiettivi

Art. 1 - Scopi istituzionali

[1] L'ASSOCIAZIONE AlmaDiploma persegue gli scopi istituzionali previsti dall'art. 2, comma 1, dello Statuto attraverso:

- a) la raccolta di dati effettuata mediante un questionario compilato da ogni diplomando, integrato dai dati amministrativi certificati dagli istituti aderenti, detto questionario AlmaDiploma;
- b) la predisposizione di un CV dei diplomati aggiornabile con le esperienze formative e/o occupazionali acquisite dopo il diploma;
- c) la pubblicazione annuale della banca dati dei *curriculum vitae* dei diplomati, consultabile via Internet da aziende e da istituzioni interessate all'inserimento nel mondo del lavoro del diplomato e/o al suo orientamento formativo post-diploma;
- d) la predisposizione e l'offerta di strumenti per l'orientamento alla scelta nelle transizioni, in particolare la realizzazione e l'aggiornamento del percorso AlmaOrientati mirato alla gestione delle transizioni scuola/università e scuola/lavoro anche attraverso l'utilizzo dei dati raccolti dal Consorzio InterUniversitario AlmaLaurea;
- e) la realizzazione di rapporti statistici per l'analisi dell'*efficacia interna* delle strutture formative degli istituti aderenti;
- f) l'espletamento di indagini sugli sbocchi occupazionali e/o formativi dei diplomati ad uno o più anni dal conseguimento del titolo di studio, allo scopo di analizzare l'*efficacia esterna* delle strutture formative degli istituti aderenti.

[2] Per realizzare i propri obiettivi, AlmaDiploma utilizza, attraverso opportuna convenzione, gli stessi strumenti di gestione e i medesimi canali di diffusione della banca dati AlmaLaurea, che si affida al Consorzio InterUniversitario CINECA.

Art. 2 – Normativa sul trattamento dei dati personali

[1] L'ASSOCIAZIONE stabilisce le modalità di raccolta dei dati menzionati dall'art. 1 del presente Regolamento, a cui tutti gli associati devono attenersi, in modo da garantire che i dati vengano raccolti ed elaborati nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali (Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

[2] AlmaDiploma è titolare, ai sensi della normativa citata, del trattamento dei dati personali conferiti dagli Istituti associati e si impegna ad utilizzarli conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione. E' altresì titolare della banca-dati AlmaDiploma.

[3] AlmaDiploma può assegnare ad altre istituzioni, attraverso appositi atti, la responsabilità del trattamento, ai sensi della normativa citata, dei dati personali conferiti dagli Istituti associati e si impegna ad utilizzarli conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

[4] Ciascun Istituto aderente conserva la titolarità dei dati anagrafici e di quelli amministrativi concernenti i propri diplomati. Ciascun Istituto aderente conserva altresì la titolarità dei trattamenti



relativi a detti dati.

[5] A ciascun Istituto è consentito l'utilizzo dei dati relativi ai propri diplomati raccolti da AlmaDiploma conformemente alle finalità stabilite nello Statuto dell'Associazione.

TITOLO 2 – I Soci

Art. 3 - Soci

[1] Come previsto dall'art. 3, comma 1, dello Statuto, “può essere socio dell'ASSOCIAZIONE qualunque ISTITUTO e SCUOLA, di ogni ordine e grado e le istituzioni educative appartenenti al sistema nazionale di istruzione (scuole statali, paritarie, private e degli enti locali)”.

[2] Si distinguono due categorie di Soci: Soci Semplici, e Soci Effettivi.

[3] Come previsto dall'art. 3, comma 3, dello Statuto, “gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta o verbale al Consiglio Direttivo, il quale deciderà in merito, con obbligo di motivazione in caso di diniego.”

[4] Come previsto dall'art. 3, comma 3, dello Statuto, “La qualità di socio si perde per decadenza, per recesso, per esclusione.”

La decadenza è automatica in base a quanto stabilito dallo Statuto: “Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta la decadenza automatica della qualità di socio”.

Il recesso avviene per iniziativa del socio e deve essere comunicato al Presidente, per iscritto; gli effetti del recesso decorrono dalla successiva Assemblea Ordinaria dei Soci che si tiene, di norma, nel periodo Febbraio-Marzo di ogni anno.

L'esclusione - per i motivi previsti dall'art. 3, comma 4, dello Statuto - deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con una maggioranza di due terzi.

Art. 4 – Soci Semplici

[1] I Soci Semplici sono titolari esclusivamente del diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione.

[2] I Soci Semplici possono partecipare all'Assemblea dei Soci in qualità di osservatori, ma ad essi non è consentito l'esercizio dell'elettorato passivo, né di quello attivo.

[3] I Soci Semplici pagano la quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

[4] I Soci Semplici possono presentare richiesta al Consiglio Direttivo al fine di assumere la qualifica di Soci Effettivi. Sulla richiesta decide il Consiglio Direttivo, con obbligo di motivazione in caso di diniego. Qualora la richiesta venga accolta, essi saranno tenuti al versamento della quota “una tantum” e della quota associativa annuale, nella misura prevista per i Soci Effettivi.

Art. 5 – Soci Effettivi

[1] I Soci Effettivi usufruiscono dei servizi offerti dall'Associazione e partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione stessa.

[2] I Soci Effettivi concorrono alla definizione delle scelte dell'Associazione; sono titolari, nell'Assemblea dei Soci, dell'esercizio sia dell'elettorato passivo, che di quello attivo; possono far parte degli altri organismi statutari dell'Associazione.

[3] I Soci Effettivi pagano la quota “una tantum” al momento dell'iscrizione e la quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.



Art. 6 – Convegno annuale

[1] L'ASSOCIAZIONE, di norma, organizza un Convegno annuale, occasione nella quale vengono presentati i risultati delle elaborazioni delle informazioni contenute nella banca dati sotto forma di Profilo dei diplomati e, ove possibile, i risultati di specifiche indagini.

Art. 7 – Orientamento

[1] L'ASSOCIAZIONE si occupa di realizzare strumenti e organizzare attività finalizzate all'orientamento dei giovani nelle fasi di transizione, in particolare nella fase di ingresso e uscita dalla scuola superiore.

[2] Per realizzare gli obiettivi del precedente comma collabora con Enti ed Istituzioni (MIUR, USR, Università,...) aventi i medesimi obiettivi, in particolare con il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea con il quale collabora sin dalla nascita.

Art. 8 – Profilo dei diplomati

[1] L'ASSOCIAZIONE elabora le informazioni presenti nella banca dati ai fini della realizzazione, a cadenza annuale, del Profilo generale dei diplomati. Per ragioni statistiche utilizza allo scopo solo le informazioni relative agli Istituti con una percentuale considerevole di questionari compilati.

[2] Gli Istituti che raggiungono una percentuale di questionari compilati almeno del 75% hanno diritto all'elaborazione, da parte dell'ASSOCIAZIONE, del Profilo dei diplomati del proprio Istituto.

Art. 9 – Indagine sugli sbocchi dopo il diploma

[1] In presenza di specifici finanziamenti, anche da parte dei singoli Istituti, l'ASSOCIAZIONE può realizzare le indagini previste dall'art. 1, punto f), del presente Regolamento.

[2] Se i finanziamenti pubblici non coprono tutte le esigenze, l'ASSOCIAZIONE sceglie le tipologie di diplomati da considerare nell'indagine, privilegiando gli Istituti con un elevata percentuale di questionari compilati nell'anno oggetto di indagine.



APPENDICE

Normativa di interesse dell'ASSOCIAZIONE

- il Documento della Commissione Europea del 30.10.2000 “Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente”;
- DPR n. 105/2011, DPR n. 301/2005, DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
- la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, che istituisce “il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi”;
- il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la Legge 10 marzo 2000 n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
- il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria;
- la Legge-delega di riforma degli ordinamenti scolastici n. 53 del 28.3.2003, che individua anche l'orientamento nel novero dei principi e criteri direttivi del sistema educativo di istruzione e formazione;
- la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 18.5.2004 sul rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita in Europa;
- la Raccomandazione dell'Unione Europea del 18.12.2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- la Legge n.1 del 11.1.2007 recante le “Disposizioni in materia di Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”;
- il D.Lgs. n. 21 del 14.1.2008 “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999 n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1 lettere a), b), c) della legge 11 gennaio 2007, n.1”;
- il D.Lgs. n. 22 del 14 gennaio 2008 “Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art.2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1”;
- la CM n. 43 del 15.4.2009 “Piano nazionale di orientamento”, nonché le allegate Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita;
- l'art. 29 del D.L. 98 del 6 luglio 2011, nel quale all'art. 1, comma a), si stabilisce che [Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:] “gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio” nella prospettiva di fornire agli studenti delle scuole secondarie informazioni sui percorsi formativi, sugli sbocchi professionali e sui servizi offerti dagli Atenei, al fine di agevolare gli studenti che devono effettuare la scelta universitaria o le scelte professionali;
- “Linee guida nazionali per l'orientamento permanente” trasmesse dal Ministro Maria Chiara Carrozza in data 19/02/2014.

